



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 13 del 28/01/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA L. 241/90 DA STIPULARSI TRA IL COMUNE DI CASTELVETRANO E IL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 11:45 in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge

Presiede l'adunanza l'Avv. Giovanni Lentini nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti

i seguenti sigg.:

Lentini Giovanni	Sindaco	X		
Palermo Mariano	Assessore	X		
Barresi Antonino	Assessore			X
Ventimiglia Rosalia	Assessore			X
Brillo Davide	Assessore	X		
Ingrasciotta Salvatore	Assessore	X		

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi presente presso la sede comunale

Il Sindaco/Presidente - accertato con l'ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 15 della Legge n. 241/90 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Direzione del Parco Archeologico di Selinunte nell'ambito delle proprie competenze istituzionali è interessata ad avvalersi di personale dipendente del Comune di Castelvetro da utilizzare per espletare la propria attività amministrativa;
- in relazione a quanto riportato al superiore punto, il Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, con nota assunta in data 10.01.2025 al n. 1441 del protocollo generale del Comune di Castelvetro, ha richiesto, stante la carenza di risorse umane che minaccia l'operatività dell'attività amministrativa del Parco, di stipulare apposita convenzione con il Comune di Castelvetro per incaricare la Dott.ssa Anna Marrone, dipendente a tempo indeterminato, part-time, del Comune, a prestare servizio presso il Parco al fine di supportare l'attività amministrativa dello stesso;
- le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;
- le Parti valutano l'opportunità che il personale dipendente, debitamente autorizzato, possa svolgere la sua attività presso gli uffici amministrativi del Parco Archeologico oltre l'orario di lavoro da espletare contrattualmente presso il Comune di Castelvetro;
- la dipendente in questione è in possesso delle conoscenze tecnico-professionali necessarie al corretto espletamento dei compiti individuati nello schema di accordo di collaborazione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. "A");

ATTESO che il presente accordo ha carattere organizzativo e la relativa competenza è intestata alla Giunta Municipale;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi economico-finanziari per l'ente e pertanto necessita del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del TUEL nonché dell'art. 147-bis.

Visti:

- il ROUSS;
- il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'OREEL;
- la L.R. 20/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile dei competenti responsabili di Direzione ai sensi degli artt. 49 e 147 – bis del D.lgs. 267/2000 e del regolamento sui controlli interni.

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) **APPROVARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento a mente dell'art. 3 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- 2) **APPROVARE** lo schema di accordo di collaborazione, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. "A"), da stipularsi tra il Comune di Castelvetrano e il Parco Archeologico di Selinunte per l'utilizzo, oltre l'orario di lavoro, di personale dipendente del Comune al fine di supportare l'attività amministrativa dello stesso e a consolidare i reciproci interessi volti al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;
- 3) **STABILIRE** che la dipendente del Comune di Castelvetrano, Dott.ssa Anna Marrone (istruttore amministrativo-contabile), presterà la propria attività lavorativa per un massimo di 24 ore settimanali presso la direzione del Parco Archeologico di Selinunte per il periodo individuato nell'accordo;
- 4) **DARE MANDATO** al legale rappresentante dell'ente o a persona delegata alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione dando atto che in sede di sottoscrizione dell'atto potranno essere apportate tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie per meglio specificare e/o integrare lo schema approvato senza variarne sostanzialmente il contenuto;
- 5) **DARE ATTO** che il presente accordo non rientra tra le attività di cui all'art. 2 della convenzione sottoscritta tra le parti in attuazione dell'art. 24-ter della L.R. 3 novembre 2000, n. 20 e, pertanto, nessun onere economico a carico del Parco Archeologico stabilito nel presente accordo potrà essere compensato con la quota del 15% dovuta al Comune di Castelvetrano sul totale dei biglietti venduti;
- 6) **DARE ATTO** che l'accordo sarà stipulato esclusivamente mediante sottoscrizione digitale da parte dei rappresentati di entrambi gli enti ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90;
- 7) **DICHIARARE**, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2, della L. R. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Giovanni Lentini

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Mariano Palermo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mariagiovanna Micalizzi

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91</p> <p>Castelvetro, li 28/01/2025</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>F.to Mariagiovanna Micalizzi</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetro, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>
---	--

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>



CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE VII

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA L. 241/90 DA STIPULARSI TRA IL COMUNE DI CASTELVETRANO E IL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE.

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale nella seduta del 28/01/2025 con deliberazione n. 13

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 co.1° della L.R. 44/91:

SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere: FAVOREVOLE

Data 24/01/2025

IL RESPONSABILE
Dott. Andrea Antonino Di Como
F.to Andrea Antonino Di Como

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data 24/01/2025

IL RESPONSABILE
Dott. Andrea Antonino Di Como
F.to Andrea Antonino Di Como

Li _____

Li 24/01/2025

L'ASSESSORE RELATORE

L'UFFICIO PROPONENTE
F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA:

€. _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data, _____

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VII SU INDIRIZZO DEL SINDACO

che attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, né a norma del PTPCT del Comune di Castelvetro.

PREMESSO CHE:

- l'art. 15 della Legge n. 241/90 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Direzione del Parco Archeologico di Selinunte nell'ambito delle proprie competenze istituzionali è interessata ad avvalersi di personale dipendente del Comune di Castelvetro da utilizzare per espletare la propria attività amministrativa;
- in relazione a quanto riportato al superiore punto, il Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, con nota assunta in data 10.01.2025 al n. 1441 del protocollo generale del Comune di Castelvetro, ha richiesto, stante la carenza di risorse umane che minaccia l'operatività dell'attività amministrativa del Parco, di stipulare apposita convenzione con il Comune di Castelvetro per incaricare la Dott.ssa Anna Marrone, dipendente a tempo indeterminato, part-time, del Comune, a prestare servizio presso il Parco al fine di supportare l'attività amministrativa dello stesso;
- le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;
- le Parti valutano l'opportunità che il personale dipendente, debitamente autorizzato, possa svolgere la sua attività presso gli uffici amministrativi del Parco Archeologico oltre l'orario di lavoro da espletare contrattualmente presso il Comune di Castelvetro;
- la dipendente in questione è in possesso delle conoscenze tecnico-professionali necessarie al corretto espletamento dei compiti individuati nello schema di accordo di collaborazione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. "A");

ATTESO che il presente accordo ha carattere organizzativo e la relativa competenza è intestata alla Giunta Municipale;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi economico-finanziari per l'ente e pertanto necessita del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del TUEL nonché dell'art. 147-bis.

Visti:

- il ROUSS;
- il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'OREEL;
- la L.R. 20/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile dei competenti responsabili di Direzione ai sensi degli artt. 49 e 147 – bis del D.lgs. 267/2000 e del regolamento sui controlli interni.

PROPONE

alla Giunta Comunale

- 1) **APPROVARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento a mente dell'art. 3 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- 2) **APPROVARE** lo schema di accordo di collaborazione, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. "A"), da stipularsi tra il Comune di Castelvetro e il Parco Archeologico di Selinunte per l'utilizzo, oltre l'orario di lavoro, di personale dipendente del Comune al fine di supportare l'attività amministrativa dello stesso e a consolidare i reciproci interessi volti al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;
- 3) **STABILIRE** che la dipendente del Comune di Castelvetro, Dott.ssa Anna Marrone (istruttore amministrativo-contabile), presterà la propria attività lavorativa per un massimo di 24 ore settimanali presso la direzione del Parco Archeologico di Selinunte per il periodo individuato nell'accordo;
- 4) **DARE MANDATO** al legale rappresentante dell'ente o a persona delegata alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione dando atto che in sede di sottoscrizione dell'atto potranno essere apportate tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie per meglio specificare e/o integrare lo schema approvato senza variarne sostanzialmente il contenuto;
- 5) **DARE ATTO** che il presente accordo non rientra tra le attività di cui all'art. 2 della convenzione sottoscritta tra le parti in attuazione dell'art. 24-ter della L.R. 3 novembre 2000, n. 20 e, pertanto, nessun onere economico a carico del Parco Archeologico stabilito nel presente accordo potrà essere compensato con la quota del 15% dovuta al Comune di Castelvetro sul totale dei biglietti venduti;
- 6) **DARE ATTO** che l'accordo sarà stipulato esclusivamente mediante sottoscrizione digitale da parte dei rappresentanti di entrambi gli enti ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90;
- 7) **DICHIARARE**, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2, della L. R. 44/91.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VII
(Dott. Andrea Antonino Di Como)

F.to Andrea Antonino Di Como

ALLEGATO "A"

ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 LEGGE N. 241/1990

TRA

Il Comune di Castelvetrano rappresentato dal Dott. Andrea Antonino Di Como nato a [REDACTED] il [REDACTED] il quale interviene nel presente atto nella qualità di Responsabile della VII Direzione Organizzativa.

E

Il Parco Archeologico di Selinunte rappresentato dal Dott. Felice Crescente nato a _____ il _____ il quale interviene nel presente atto nella qualità di Direttore.

(di seguito indicate anche congiuntamente come “le Parti”)

In esecuzione:

- della Deliberazione n. _____ del _____ della Giunta Comunale di Castelvetrano;
- della Determinazione del Direttore del Parco Archeologico di Selinunte n. _____ del _____

PREMESSO CHE:

- l'art. 15 della Legge n. 241/90 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Direzione del Parco Archeologico di Selinunte nell'ambito delle proprie competenze istituzionali è interessata ad avvalersi di personale dipendente del Comune di Castelvetrano da utilizzare per espletare la propria attività amministrativa;
- in relazione a quanto riportato al superiore punto, il Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, con nota assunta in data 10.01.2025 al n. 1441 del protocollo generale del Comune di Castelvetrano, ha richiesto, stante la carenza di risorse umane che minaccia l'operatività dell'attività amministrativa del Parco, di stipulare apposita convenzione con il Comune di Castelvetrano per incaricare la Dott.ssa Anna Marrone, dipendente a tempo indeterminato, part-time, del Comune, a prestare servizio presso il Parco al fine di supportare l'attività amministrativa dello stesso;
- le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;

- le Parti valutano l'opportunità che il personale dipendente, debitamente autorizzato, possa svolgere la sua attività presso gli uffici amministrativi del Parco Archeologico oltre l'orario di lavoro da espletare contrattualmente presso il Comune di Castelvetro.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno duemilaventicinque (2025) il giorno _____ del mese di _____
si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

1. Le premesse e ogni documento allegato al presente accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ART. 2 – OGGETTO

1. Con il presente accordo le parti si impegnano ad utilizzare personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di Castelvetro, oltre il normale orario di lavoro e nel massimo delle 48 ore settimanali, nel rispetto dell'art. art. 29, comma 2, del CCNL funzioni locali del 16 novembre 2022 e dell'art. 4, comma 4, del D.lgs. n. 66/2023, presso il Parco Archeologico di Selinunte al fine di espletare attività amministrativa e contabile.
2. Le parti convengono che quanto disciplinato con il presente accordo non rientra tra le attività di cui alla convenzione sottoscritta tra le parti in attuazione dell'art. 24-ter della L.R. 3 novembre 2000, n. 20 e pertanto nessun onere economico a carico del Parco Archeologico stabilito nel presente accordo potrà essere compensato con la quota del 15% dovuta al Comune di Castelvetro sul totale dei biglietti venduti. In particolare, l'accordo non rientra in alcuna delle attività di cui all'art. 2 della citata convenzione.
3. Ai fini del presente accordo il Comune di Castelvetro si impegna, con il consenso dell'interessato, a consentire l'utilizzo presso gli uffici del Parco Archeologico di Selinunte della dipendente Anna Marrone per un massimo di 24 ore settimanali fuori dall'orario di lavoro svolto presso il comune di Castelvetro.

ART. 3 – DURATA

1. Il presente accordo durerà dall'1.02.2025 fino all'1.02.2026 e sarà rinnovabile tra le parti, fermo il consenso del personale individuato, anche mediante sostituzione del personale medesimo, mediante espresso rinnovo e a seguito della rendicontazione delle attività di interesse comune svolte ai fini del presente progetto di collaborazione.

ART. 4 – OBBLIGHI DELLE PARTI

1. Il personale oggetto del presente accordo sarà utilizzato dal Parco Archeologico secondo la previsione oraria di cui all'art. 2. Le Parti danno atto che il dipendente in oggetto è in possesso delle conoscenze tecnico-professionali necessarie al corretto espletamento dei compiti affidati.
2. Il dipendente mantiene il rapporto di lavoro con il proprio ente di appartenenza mentre, limitatamente al periodo presso il Parco Archeologico, instaura un rapporto di servizio con il Parco stesso. Limitatamente al periodo di riferimento, il dipendente in parola è tenuto a seguire le direttive di entrambi gli enti secondo le competenze attribuitegli. Il dipendente usufruisce dei giorni di ferie autorizzati presso l'ente di appartenenza.
3. Il trattamento retributivo e contributivo relativo alle ore espletate presso il Parco dalla dipendente in questione sarà erogato dal Comune di Castelvetro con obbligo di rimborso della quota di competenza da parte del Parco Archeologico. I compensi corrisposti saranno rendicontati trimestralmente e rimborsati, dal Parco Archeologico di Selinunte, entro i trenta giorni successivi all'acquisizione della relativa richiesta di rimborso da parte del Comune di Castelvetro.
4. Il Parco Archeologico di Selinunte, al fine di controllare la prestazione lavorativa e di definire le quote trimestrali da rimborsare al Comune di Castelvetro inerenti il pagamento delle ore effettivamente prestate dalla dipendente comunale utilizzata, si impegna a nominare un referente che, mensilmente, certificherà e comunicherà gli accessi e le ore effettivamente prestate dalla dipendente presso il Parco Archeologico. E' fatto obbligo al Parco Archeologico di Selinunte di notificare al Comune la determinazione di nomina del referente.

ART. 5 - COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il Parco Archeologico si impegna ad assicurare contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi il personale impegnato nelle attività oggetto del presente accordo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, prevedendo le eventuali integrazioni che si rendessero necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta espletate. In particolare, nel caso in cui il comportamento del proprio personale dovesse dare luogo a responsabilità verso terzi imputabile a colpa grave, si valuteranno tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa.

2. Il Comune di Castelvetro non risponde in alcun modo di danni a cose e persone o di infortuni al dipendente accaduti per effetto del presente accordo e comunque fuori dall'orario di lavoro prestato presso il Comune. Il Parco ha obbligo di denuncia e comunicazione immediata di qualsiasi evento afferente all'accordo.

ART. 6 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nell'attività specificamente svolta ed esposto a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008. Al riguardo le Parti concordano che, quando il personale di un Ente si trovi a svolgere attività di collaborazione presso la sede di un altro Ente, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi da lui realizzata assicura al suddetto personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dai rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria.

2. Il personale delle Parti firmatarie del presente accordo è tenuto alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori stabilite con atti e regolamenti della sede ospitante.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente Accordo nel rispetto del Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla Protezione dei dati personali (GDPR), del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché dei provvedimenti, delle linee guida e delle autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali, nella loro ultima revisione vigente.

ART. 8 - RECESSO

1. Ciascuna parte potrà recedere dal presente accordo durante il periodo di validità dello stesso, con apposito provvedimento. L'accordo, inoltre, potrà essere sciolto anticipatamente per concorde volontà delle parti.

ART. 9 - FIRMA E REGISTRAZIONE

1. Il presente accordo è redatto in formato digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.

“Codice dell’Amministrazione Digitale” per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all’invio di documenti in formato digitale attraverso l’utilizzazione della casella PEC. Sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, con spese di registrazione a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della legge 241/90.

PER IL COMUNE DI CASTELVETRANO

PER IL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE

per accettazione

La dipendente